

N. 05365/2009 REG.SEN.  
N. 01138/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1138/2007 di registro generale proposto da  
ENRICO MARELLI s.p.a., con sede in Busto Arsizio, in persona  
del legale rappresentante, signor Giorgio Marelli, rappresentata e  
difesa dagli avv.ti Liberto Losa e Stefano Bastianon, elettivamente  
domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Aurelio Saffi 10

***contro***

COMUNE di BUSTO ARSIZIO, in persona del Sindaco pro  
tempore, signor Gianluigi Farioli, rappresentato e difeso, per procura  
speciale allegata all'atto di costituzione, dall'avv. Maria Antonietta  
Carra, dirigente dell'Avvocatura comunale, elettivamente domiciliato  
in Milano, via della Guastalla 8, presso l'Avvocatura del Comune di  
Milano

***nei confronti di***

EDILE COMMERCIALE s.p.a., con sede in Varese, in persona del consigliere delegato dott. Claudio Milanese, rappresentata e difesa: dapprima, per procura speciale 31.5.07 a margine dell'atto di costituzione depositato il 21.6.07, dall'avv. Fiorella Ceriotti, con domicilio eletto presso l'avv. Paola Cipolloni in Milano, largo Augusto 1; successivamente, per procura speciale 10.11.09 a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato l'11.11.09, dall'avv. Luigi Bonomi di Varese, con domicilio eletto in Milano, via Cadore 36, presso l'avv. Ada Lucia de Cesaris

*per l'annullamento*

dei seguenti atti:

*[ricorso, depositato il 25 maggio 2007]*

- permesso di costruire, non noto, rilasciato alla Edile Commerciale s.p.a. per la realizzazione, all'interno di area compresa nel PIP e ceduta dal Comune, di un impianto di produzione di calcestruzzo, unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, in particolare i seguenti:

- delibera di Giunta comunale 16 gennaio 2003 n. 1, avente ad oggetto "Soppressione di tratti di strade vicinali esistenti nel piano di completamento per gli insediamenti produttivi (PIP) nella Zona Industriale di sud-ovest a Sacconago", in tutto o in parte, limitatamente alle previsioni riguardanti la via del Lavoro;
- deliberazione di Giunta comunale 29 giugno 2004 n. 435, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione di aree

PIP e l'assegnazione provvisoria di tali aree alle aziende incluse nella graduatoria, nonché le preordinate delibere di Giunta 2 ottobre 2003 n. 659 (bando per l'assegnazione delle aree PIP) e n. 25/04 (non meglio identificata), in tutto o in parte, limitatamente alle previsioni riguardanti il sedime di via del Lavoro;

- deliberazione di Giunta comunale 9 novembre 2005 n. 758, recante approvazione della convenzione ex art. 27 legge 865/71 per la cessione in proprietà alla Edile Commerciale s.p.a. di aree PIP, unitamente alla convenzione a rogito notaio Martino Lupinacci, in data 28 giugno 2006 (n. rep. 82954/12419) e relativi elaborati grafici, in tutto o in parte, limitatamente alle previsioni riguardanti il sedime di via del Lavoro;

*[motivi aggiunti, depositati il 22.11.07]*

- denuncia di inizio attività presentata il 19 giugno 2006 (prot. n. 34934), integrata il 26 settembre 2006 (prot. n. 51759);

- provvedimento 23 novembre 2006 (prot. 65662), di presa d'atto del progetto edilizio n. 132/06, verifica della regolarità dell'intervento e chiusura del relativo procedimento;

*[ulteriori motivi aggiunti, depositati il 24.10.08]*

- variante in corso d'opera presentata il 3 agosto 2007 (prot. n. 4630).

Visto il ricorso, notificato il 4 (per la ricorrente), il 7 e 10 maggio (rispettivamente, per il Comune e la controinteressata), depositato il 25 maggio 2007;

Visti i motivi aggiunti, notificati il 31 ottobre (ricorrente), il 3 e il 5

novembre (Comune e controinteressata), depositati il 22 novembre 2007;

Visti gli ulteriori motivi aggiunti, notificati l'8 (ricorrente) e il 10 ottobre (Comune e controinteressata), depositati il 24 ottobre 2008;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Società controinteressata;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Cristina Belvisi (per delega dell'avv. Losa), l'avv. Carra e (per delega dell'avv. Bonomi) l'avv. Sonia Brangi;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione prevalentemente produttiva, costituito da un capannone industriale ed annessa palazzina adibita ad uffici ed abitazione, situato nella zona industriale di Sacconago, via del Lavoro 40, identificato in catasto dai mappali 1985 e 2655.
2. Il mappale 2655 (occupato dal capannone e dalla palazzina uffici) venne acquistato nel 1963. L'adiacente mappale 1985 corrisponde ad un'area ineditata, acquistata nel 1988 (vedasi foto allegata come doc. 12 alla perizia di parte ricorrente, prodotta sub doc. 26).
3. Capannone, palazzina e relativa recinzione vennero edificati, in

base a licenza edilizia rilasciata il 2.11.1963, in posizione arretrata di 7 metri rispetto alle linee di confine, in quanto l'allora vigente strumento urbanistico prevedeva l'allargamento da 3 a 10 metri del calibro stradale della vicinale Via delle Brughiere, ridenominata (per un tratto) Via del Lavoro.

4. La ricorrente assume che i mappali 1985 e 2655, utilizzati per la formazione della via del Lavoro, sono tuttora di sua proprietà, non essendo stati mai ceduti o espropriati.

5. Espone inoltre che in base al vigente strumento urbanistico (variante generale al PRG approvata nel 1997) sia la via del Lavoro (calibro 10 mt) sia la vicinale delle Brughiere (calibro 3 mt), hanno ricevuto destinazione ad area edificabile produttiva, con assoggettamento a PIP (piano per gli insediamenti produttivi), quale "subarea 1 - di espansione per le attività produttive".

6. Con deliberazione 16 gennaio 2003 n. 1 la Giunta comunale, al dichiarato scopo di procedere all'assegnazione dei lotti compresi nel PIP, ha disposto la soppressione di alcuni tratti di strade vicinali, compresa la via delle Brughiere.

7. Con deliberazione 29 giugno 2004 n. 435 la stessa Giunta ha approvato la graduatoria per l'assegnazione delle aree PIP ed assegnato provvisoriamente alla controinteressata Edile Commerciale s.p.a. il lotto comprendente la porzione di terreno larga 7 metri già costituente sedime della via del Lavoro.

8. Con deliberazione 9 novembre 2005 n. 758 la Giunta ha

approvato la convenzione ex art. 27 legge n. 865/71 per la cessione in proprietà delle aree alla controinteressata; la convenzione è stata stipulata il 28 giugno 2006.

9. La Società ricorrente si duole: che il Comune abbia ceduto alla controinteressata quella porzione di terreno di proprietà Marelli, antistante il mappale 1985, di cui esso Comune non aveva la disponibilità (mappale 7960, in parte coincidente con la via del Lavoro, in parte mai adibito a sedime stradale); e che la controinteressata, ottenuto il permesso di costruire (per la realizzazione di un impianto di produzione dei calcestruzzo), abbia recintato il proprio compendio inglobando nel lotto assegnatole anche le porzioni del mappale 1985 di proprietà Marelli mai cedute al Comune o a terzi (tratto finale di via del Lavoro e porzione mai destinata a sede stradale).

10. Avverso il permesso di costruire, le menzionate delibere di Giunta (16 gennaio 2003 n. 1; 29 giugno 2004 n. 435; 9 novembre 2005 n. 758) e la convenzione 28 giugno 2006 la ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, i seguenti vizi di legittimità (in via diretta o derivata):

- incompetenza, spettando al consiglio comunale, e non alla giunta, gli atti di disposizione relativi a beni immobili, e dunque, sia la sdemanializzazione di una strada vicinale (delibera n. 1/2003), sia l'assegnazione di aree alle aziende incluse in graduatoria (delibera n. 435/04);

- violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento di sdemanializzazione, incidente sull'unica via di accesso all'insediamento produttivo della Società Marelli;
- illegittimità della sdemanializzazione per insussistenza dei presupposti, stante la natura privata del sedime di via del Lavoro, gravata da mera servitù di uso pubblico originata dalla duratura utilizzazione da parte della collettività;
- illegittimità della sdemanializzazione anche perché preordinata alla assegnazione a terzi di beni privati non appartenenti al patrimonio comunale;
- illegittimità della sdemanializzazione, avendo la via del Lavoro funzione di accesso unico all'insediamento produttivo della ricorrente;
- illegittimità dell'assegnazione a terzi dell'area in proprietà Marelli su cui il Comune non aveva titolo alcuno (non essendo l'uso pubblico della strada di per sé idoneo a ricomprenderne il sedime nel patrimonio pubblico);
- illegittimità del permesso di costruire in quanto rilasciato a soggetto non legittimato ad edificare perché privo della disponibilità delle aree occorrenti.

11. Con i primi motivi aggiunti la Società, premesso di avere appreso, con la costituzione in giudizio del Comune, che l'impianto della controinteressata è stato edificato in base a denuncia di inizio attività (d.i.a.) 19 giugno 2006, integrata il 26 settembre 2006, ha impugnato

detta d.i.a unitamente al provvedimento 23 novembre 2006 con cui il Comune, preso atto del progetto edilizio n. 132/06 e verificata la regolarità dell'intervento, ha chiuso il relativo procedimento.

12. La d.i.a. e il provvedimento comunale sono impugnati per illegittimità derivata e per vizi propri, sul rilievo (già dedotto col ricorso originario) che la controinteressata non avrebbe titolo a edificare su aree di cui non ha la disponibilità perché appartenenti alla ricorrente.

13. Con ulteriori motivi aggiunti la Società ricorrente, premesso di avere avuto conoscenza della d.i.a. e relativi elaborati solo in esito ad apposita istanza di accesso, ha impugnato: la predetta d.i.a. 19 giugno 2006 per violazione delle norme in materia di acque di prima pioggia, sul rilievo che l'impianto sarebbe privo del sistema di raccolta, trattamento, scarico e recapito previsto dal regolamento regionale 24.3.2006 n. 4 emanato ai sensi dell'art. 52 della legge regionale Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26; la variante in corso d'opera presentata il 3 agosto 2007 per insufficienza delle soluzioni predisposte per l'adeguamento a tale normativa, per mancanza di autorizzazione del Comune e della Provincia allo scarico delle acque di prima pioggia rispettivamente in fognatura e in pozzo perdente (ex art. 4 regolamento citato), nonché per violazione dell'art. 7 dello stesso regolamento, che consente lo scarico nel suolo o sottosuolo solo nelle zone non direttamente servite dalla rete fognaria.

14. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso iniziale perché



proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione delle delibere di giunta impugnate e dalla conoscenza della convenzione urbanistica. Ne ha inoltre eccepito l'inammissibilità per omessa impugnazione del PIP (piano insediamenti produttivi), rispetto al quale gli atti impugnati sarebbero meramente consequenziali.

15. Nel merito, il Comune nega che la proprietà del mappale 1985 in capo alla ricorrente si estenda al sedime di via del Lavoro, indicata nell'atto di acquisto del 1988 come confine di detto mappale; quanto al mappale 2655 (su cui sorge l'insediamento produttivo) anch'esso sarebbe stato acquistato dalla ricorrente, con atto di compravendita del 1963, "al netto della porzione di mq 320 posta a Sud costituente il sedime di Via del Lavoro".

16. Quanto alla d.i.a. (titolo legittimante la costruzione dell'impianto di calcestruzzo, che è stato realizzato in base ad essa, e non in base ad un inesistente permesso di costruire), la relativa impugnazione sarebbe, secondo il Comune, tardiva, oltre che infondata. Parimenti infondata, oltre che pretestuosa ed inammissibile per carenza di interesse, sarebbe l'impugnazione della variante in corso d'opera investita dagli ulteriori motivi aggiunti, non essendovi alcuna violazione della disciplina sul trattamento delle acque di prima pioggia, ed avendo la Società costruttrice ottenuto l'allacciamento alla fognatura comunale.

17. Premesso quanto sopra, il Collegio osserva quanto segue.

A quanto emerso dalla discussione in camera di consiglio - nel corso della quale i difensori delle parti hanno fornito chiarimenti su una serie di quesiti posti dal Collegio all'inizio dell'udienza - l'area oggetto di contestazione è parte di quella identificata catastalmente con il mappale 7960, colorata in rosso nella planimetria allegata sub doc. 15 alla perizia asseverata del 9.11.2009, redatta dal Geom. Airoidi e prodotta dalla Società ricorrente sub doc. 26.

18. Il mappale 7960 è una particella di terreno costituita in parte (quella di minor calibro, dopo la curva) dalla vicinale via delle Brughiere, in parte (quella di calibro maggiore, prima della curva, parallela alla recinzione) dal tratto finale della via del Lavoro, in parte da una porzione, mai adibita a sedime stradale, che la ricorrente assume tuttora di sua proprietà sebbene sia esterna alla recinzione (realizzata in posizione arretrata di 7 metri dal confine) che delimita il contiguo mappale 1985.

19. E' pacifico, come dedotto in ricorso (pag. 4, punto b), che in base alla variante generale al PRG, approvata nel 1997, sia la via del Lavoro (calibro maggiore), sia la vicinale via delle Brughiere (calibro minore) avevano avuto destinazione produttiva, erano cioè edificabili come "subarea 1 - di espansione per le attività produttive" soggetta a PIP (piano per gli insediamenti produttivi).

20. E' altrettanto pacifico che l'area in questione è stata ricompresa nel PIP, adottato con delibera consiliare 25 gennaio 2002 n. 10 ed approvato (come precisato in udienza) con delibera 17 dicembre

2002 n. 108, in sede di controdeduzioni alle osservazioni.

21. La Società ricorrente non ha impugnato né la destinazione di piano regolatore, né il PIP. Contro il PIP adottato essa ebbe a presentare osservazioni; che vennero accolte nella parte in cui chiedevano lo stralcio dal PIP dei mappali nn. 2655 e 1985, di proprietà della ricorrente, in quanto già edificati ad uso produttivo, eppertanto insuscettibili di assegnazione a terzi per nuovi insediamenti; e respinte nella parte in cui chiedevano di modificare la viabilità locale per consentire l'accesso diretto alla Tessitura Marelli da via del Lavoro.

22. In proposito il Comune precisava che sarebbe stato garantito "l'accesso alla tessitura dal tratto viario (previsto dal PIP) che costeggia la tessitura medesima con andamento perpendicolare all'attuale via del Lavoro e si immette in via Ferrario", essendo "la realizzazione di tale tratto viario ... pressoché completata" (cfr. allegato alla delibera consiliare n. 108 del 2002: doc. 9 Comune, prodotto in data 12.11.09). In prospettiva, dunque, il PIP già prevedeva, con la modifica della viabilità locale, l'abbandono della destinazione a strada della via del Lavoro e della vicinale delle Brughiere.

23. Va aggiunto che tra gli allegati al PIP figurano un elaborato "O", contenente l'elenco catastale delle proprietà private (non prodotto in causa) e un elaborato "P", contenente l'elenco catastale delle proprietà comunali (prodotto dal Comune il 12.11.09 sub doc. 5). I

difensori delle parti hanno dichiarato in udienza che il mappale n. 7960 non è indicato né nell'uno né nell'altro elenco; sicché il PIP non offre al riguardo alcun elemento idoneo a dirimere la questione dominicale controversa.

24. Ora, il PIP assoggetta le aree che vi sono incluse a vincolo di esproprio per gli scopi che sono propri del piano. Se le aree sono di proprietà privata, la loro assegnazione ed alienazione a terzi presuppone che il Comune le abbia acquisite tramite atto ablativo o cessione volontaria, come chiaramente dispone la normativa di settore (cfr. art. 27 legge 22 ottobre 1971 n. 865).

25. Nel caso in esame la Società ricorrente contesta non già il vincolo espropriativo (essa non ha impugnato, ripetesi, né il piano regolatore né il PIP), ma l'assegnazione e la cessione alla controinteressata di quella (pur esigua) porzione di area che la Società reputa propria, sull'assunto che detta area, sebbene esterna alla recinzione (costruita in posizione arretrata rispetto al confine), sia compresa nella particella di sua proprietà (mappale 1985).

26. Questo Tribunale - al quale non compete la cognizione delle domande petitorie, ma unicamente il sindacato di legittimità su delibere assunte e su atti stipulati nell'esercizio di funzioni pubblicistiche in materia edilizia ed urbanistica - rileva che la delibera di assegnazione del lotto e la relativa convenzione non fanno menzione né del mappale 7960 (che oggi identifica catastalmente l'area in contestazione), né del mappale 1985 (di proprietà della

ricorrente) al quale la porzione contestata sarebbe, prima dello scorporo, appartenuta. E tanto meno menzionano il mappale 2655 (su cui insiste lo stabilimento produttivo) ed il mappale 7961 (corrispondente al sedime del tratto di calibro maggiore della via del Lavoro antistante il fabbricato produttivo).

27. Tuttavia: (a) l'elenco dei mappali assegnati alla controinteressata (identificati con un numero) comprende anche (senza identificarla con un numero di mappa) la "strada vicinale delle Brughiere - parte"; (b) le planimetrie allegate alla delibera di assegnazione e alla convenzione 28 giugno 2006 comprendono chiaramente, entro il perimetro del lotto assegnato, anche la porzione di terreno di cui è causa, e cioè quella fascia di via delle Brughiere ottenuta dall'arretramento della recinzione del mappale 1985, per eguagliarne il calibro rispetto al tratto, in prosecuzione, della via del Lavoro; (c) infine, l'atto di identificazione catastale a rogito 4 aprile 2007, n. rep. 88/71 dott. Olivia Barresi, notaio in Milano, comprende espressamente, tra le aree acquistate dalla Società controinteressata in forza della citata convenzione 28 giugno 2006, anche il mappale "7960 (a stralcio della strada vicinale delle Brughiere)".

28. Ciò significa che alla Società controinteressata è stata trasferita non solo quella parte della via delle Brughiere di cui il Comune poteva legittimamente disporre in quanto di sua proprietà (e cioè il preesistente sedime, di calibro ristretto, di tale strada vicinale), ma anche la porzione (appartenente all'originario mappale 1985, di

proprietà della ricorrente) che era originariamente preordinata all'allargamento di detta strada, ma che poi, una volta compresa nel PIP come area di espansione produttiva, non risulta sia stata oggetto di espropriazione o di cessione volontaria ai fini dell'assegnazione a terzi.

29. Ne consegue che la delibera di assegnazione (29 giugno 2004 n. 435), quella che approva la convenzione urbanistica (9 novembre 2005 n. 758) e la stessa convenzione 28 giugno 2006 devono ritenersi illegittime nella parte in cui comprendono nell'assegnazione ed alienazione del lotto anche la porzione del mappale 7960 per cui è causa.

30. Per le medesime ragioni devono ritenersi illegittimi la d.i.a. e il provvedimento del Comune in data 23 novembre 2006: la prima, per avere compreso negli elaborati planimetrici anche la porzione di proprietà della ricorrente; il secondo, per avere dato atto della regolarità della d.i.a. senza avvedersene.

31. E' infondata invece la censura di incompetenza della Giunta (censura dedotta sia avverso la delibera di soppressione e declassificazione di talune strade vicinali, compresa la vicinale delle Brughiere, sia avverso le delibere di assegnazione), dal momento che detti deliberati sono consequenziali a decisioni assunte dal Consiglio comunale in sede di approvazione dello strumento urbanistico (prima) e del PIP (poi); e pertanto si configurano non come atti fondamentali rientranti nella competenza del Consiglio, ma come

esecutive di atti fondamentali assunti in sede consiliare.

32. Ciò vale anche per la deliberazione 2 ottobre 2003 n. 659 con cui la Giunta ha approvato il bando e stabilito i criteri di assegnazione in proprietà delle aree comprese nel PIP. Si tratta infatti di criteri di dettaglio, che fanno dichiarato riferimento, per “meglio chiarirne il significato e l’ordine di importanza”, ai “criteri-guida deliberati con atto di Consiglio Comunale n. 109 del 17.12.2002 e alle prescrizioni dell’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P.” (vedasi punto 2 del dispositivo).

33. E’ appena il caso di rilevare, peraltro, che non essendo tra gli aspiranti assegnatari, la ricorrente non ha legittimazione o interesse ad impugnare né il bando (delibera n. 659/03), né la graduatoria degli assegnatari (delibera n. 435/04) stilata in base ai criteri predeterminati.

34. Quanto alla delibera n. 25/04 (inclusa nell’epigrafe del ricorso tra gli atti impugnati, ma neppure identificata) non si rinvencono nel corpo del ricorso specifiche censure.

35. Alla luce di quanto sin qui considerato, si possono esaminare gli altri motivi di ricorso, nonché le eccezioni preliminari - di tardività e di inammissibilità - sollevate, sotto vari profili, dal Comune.

36. Quanto all’eccezione di tardività relativa alle delibere di assegnazione del lotto e di approvazione della convenzione urbanistica, va osservato che, poiché esse incidono, come s’è visto, sulla proprietà della ricorrente, il termine di impugnativa va fatto

decorrere non dalla pubblicazione all'albo pretorio (come per i terzi estranei), ma dalla comunicazione o notifica individuale, ovvero dalla piena conoscenza - la cui prova fa carico a chi contesta la tempestività del gravame - che l'interessata ne abbia avuto.

37. Quanto all'eccezione di inammissibilità per omessa impugnativa del PIP (cioè della pianificazione "a monte", costituente atto presupposto), va osservato che la ricorrente non contesta il vincolo apposto dal PIP sulla propria area, ma l'assegnazione di detta area a terzi in assenza di esproprio o cessione volontaria: il che costituisce non già vizio del PIP, ma delle delibere e dell'atto di assegnazione.

38. Quanto alla d.i.a, è irrilevante che il ricorso introduttivo individui erroneamente il titolo edilizio (all'epoca non noto), identificandolo con un permesso di costruire (inesistente), anziché con la d.i.a. (ai cui elaborati la ricorrente ha avuto accesso solo il 28 luglio 2008, come attestato dal documento in pari data prodotto dalla difesa in udienza, senza opposizione delle controparti): ciò che conta è che il motivo di censura relativo alla mancanza di disponibilità giuridica della porzione di terreno de qua è stato formulato "ab initio", sia pure nei confronti di un atto all'epoca non noto e male identificato, e che sia stato poi ribadito con motivi aggiunti avverso la d.i.a e il provvedimento comunale, una volta acquisite compiute ed esatte conoscenze.

39. Va invece ritenuta inammissibile (a prescindere dall'eccezione tardività) l'impugnazione della delibera di declassificazione della via



delle Brughiere. In primo luogo perché essa è conforme al PIP, che modifica la viabilità locale assegnando destinazione produttiva anche al sedime stradale (va rammentato che le osservazioni della ricorrente riguardo all'assetto della viabilità locale sono state respinte).

40. In secondo luogo perché la declassificazione (o "sdemanializzazione") non incide sulla proprietà della ricorrente e non ha dunque, sotto tale profilo, la portata lesiva che la Società le attribuisce. La "sdemanializzazione" muta il regime giuridico di ciò che è già di proprietà pubblica, dismettendo la destinazione all'uso pubblico - e depennandola dalla rete viabilistica - di una strada pubblica o gravata da servitù di uso pubblico; ma non determina, di per sé, il trasferimento al patrimonio comunale di ciò che era e rimane di proprietà privata (ancorché gravato dall'uso pubblico dismesso). La lesione del diritto di proprietà che la ricorrente lamenta è dunque riconducibile agli atti di assegnazione, e non alla declassificazione della strada vicinale (conforme, ripetesi, ad atti pianificatori non impugnati).

41. Quanto alla variante in corso d'opera presentata il 3 agosto 2007, impugnata per violazione della normativa sullo scarico delle acque di prima pioggia, la ricorrente non precisa quale lesione - suscettibile di radicare l'interesse alla censura - la dedotta violazione arrecherebbe alla sua proprietà.

42. Va comunque osservato che, come la stessa ricorrente afferma (cfr. ulteriori motivi aggiunti, pag. 8-9), in base al progetto, recante lo

schema delle acque bianche e delle acque nere (tavola 9), “le acque meteoriche provenienti dall’attività di produzione del calcestruzzo saranno convogliate ad un pozzo perdente (PP), ad una vasca di prima pioggia (V1P) ed alla fognatura comunale. Parimenti, le acque meteoriche provenienti dal capannone a ridosso dell’impianto produttivo saranno convogliate in una vasca di prima pioggia e successivamente scaricate nella fognatura comunale”.

43. Ora, il Comune, nel provvedere sulla domanda di allacciamento presentata dalla controinteressata (ed allegata alla variante), ha concesso il nulla osta all’esecuzione dei lavori di allacciamento impegnando il titolare e i suoi aventi causa a scaricare in fognatura solo le acque nere ed a smaltire all’interno della proprietà le acque bianche (cfr. provvedimento 1 agosto 2007, doc. 12 Comune).

44. Ne deriva che il progetto della ricorrente deve ritenersi assentito solo a questa condizione; la quale implicitamente comporta il recapito sul suolo, o nel sottosuolo (tramite pozzo perdente), delle acque meteoriche, previa, occorrendo, autorizzazione da richiedere all’autorità competente, anche ai fini della agibilità dell’impianto, una volta realizzato.

45. Da ultimo, sebbene la difesa comunale si diffonda sulla questione relativa al risarcimento del danno, va rilevato che nessuna domanda risarcitoria è stata proposta col ricorso né con motivi aggiunti, avendo la ricorrente fatto espressa riserva di agire a tal fine, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 80/1998.

46. Per le considerazioni esposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parte accolto nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento delle deliberazioni di Giunta comunale 29 giugno 2004 n. 435 e 9 novembre 2005 n. 758, della convenzione urbanistica 28 giugno 2006, della d.i.a. 19 giugno 2006 e del provvedimento comunale 23 novembre 2006 nella parte in cui comprendono la porzione del mappale 7960 di proprietà della ricorrente.

47. Considerata la complessità della vicenda e la reciproca soccombenza le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in parte dichiara inammissibile il ricorso, in parte lo accoglie, in parte lo respinge, il tutto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO